LIBRO VERBALI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2011, il giorno 20 del mese di luglio, alle ore 13,00, si è riunito, presso la sede del Cermec in Via Pascoli 33, il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti all'adunanza i Signori:

Ugo Danetti		PRESENTI	ASSENTI	
Ugo Bosetti	Presidente	X		
Elisabetta D'Ambrosio	Vicepresidente	X		
Sauro Benedetti	Consigliere		<u> </u>	
Michele Del Freo	Consigliere		<u> </u>	
Ademaro Tovani	Consigliere	^		
Si da inoltro atta dalla una			-	

Si da inoltre atto della presenza dei Signori componenti il Collegio Sindacale:

1		i o o nogio on idadale,		
During 54		PRESENTI	ASSENTI	
Bruno Munda	Presidente	X		
Pier Francesco Giannarelli			X	
Antonio Valenti	Sindaco effettivo	Х		

È presente inoltre il signor Stefano Donati, segretario del Cda, ai sensi della delibera 12/2005. Il sindaco dottor Giannarelli ha giustificato la propria assenza, poiché fuori città.

Il presidente dichiara la seduta validamente costituita per discutere sul seguente ordine del giorno:

- accertamento con adesione da stipulare con Agenzia delle Entrate in merito al PVC emesso dalla Guardia di Finanza in data 19.05.2011: deliberazioni conseguenti
- 2. delibera 3 del 23 marzo 2011 (situazione cassa): provvedimenti conseguenti
- 3. conferimento incarichi professionali per predisposizione concordato e validazione: provvedimenti

Sul punto 1 il presidente ricorda come in data 19 maggio scorso la Guardia di Finanza abbia redatto, a conclusione di un lungo periodo di accertamenti avviati il 10 febbraio 2011 presso l'azienda, un processo verbale di constatazione (PVC), contestando alla società un'evasione di circa 3,7 milioni di euro. Di tale verbale il Presidente ricorda di aver già dato ampia informazione al Consiglio e in ogni caso lo mostra ai presenti.

Bosetti quindi ricorda allo stesso di cda di aver provveduto, in data 7 giugno scorso, a depositare presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Massa Carrara, istanza di accertamento con adesione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, primo comma, D.lgs. n. 218/1997, relativa a detto processo verbale di constatazione, altresì delegando il dottor Giulio Andreani a rappresentare e difendere la Società in tale procedimento.

P.IVA: 00595760455

#### 1994 1994 1994 LIBRO VERBALI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

L'istanza inviata all'Agenzia delle Entrate, quindi, sulla base di quanto evidenziato dal professionista incaricato, ha evidenziato come Cermec ritenga almeno parzialmente illegittime le conclusioni di cui al predetto processo verbale di constatazione e dunque, visto l'art. 6 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, ha richiesto l'accertamento ai fini della eventuale definizione della vertenza in limine litis, chiedendo infine che che, ai sensi dell'art. 6 del citato D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, la stessa Agenzia formulasse alla società un invito a comparire dinanzi allo stesso.

Bosetti sottolinea come molti dei rilievi formulati dalla Guardia di Finanza fossero già stati avanzati dalle stesse due diligence dalla stessa società commissionate (particolarmente quelli relativi alle fatturazioni per prestazioni mai effettuate emesse da Delca e da Cermec accettate) e che quindi la difesa della società, nel procedimento dinanzi all'Amministrazione Finanziaria, non possa che limitarsi solo ad alcuni aspetti.

Il presidente illustra a questo punta la nota trasmessa dallo Studio Andreani, conservata agli atti dell'azienda e che di seguito si trascrive.

Tale nota ricorda dunque come «la verifica fiscale abbia avuto ad oggetto le annualità 2002-2009. In esito a detta verifica sono state elevate le seguenti (principali) contestazioni:

- 1. illegittima detrazione di Iva relativa a fatture false per gli anni 2002/2008;
- 2. omesso versamento di imposte dichiarate (Ires, Irap e Iva) in relazione all'esercizio 2009.

In particolare, con riguardo al primo dei suddetti rilievi, i verificatori hanno contestato l'illegittima detrazione dell'Iva relativa a fatture:

- a. emesse in un anno d'imposta, ma riferite a prestazioni che risultano rese nell'esercizio successivo;
- b. concernenti operazioni inesistenti;
- c. afferenti operazioni inesistenti, in relazione alle quali tuttavia furono emesse corrispondenti note di credito (in alcuni casi entro dodici mesi successivi alla data di emissione delle fatture, in altri casi oltre tale termine).

A seguito delle suddette contestazioni, i verificatori hanno recuperato a tassazione un maggior imponibile di € 33.122.000, da cui consegue la debenza di € 3.312.200 quale maggiore Iva, con sanzioni pari a € 2.152.668, per complessivi € 5.464.868.

A fronte della predetta verifica fiscale, si è istaurato apposito contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, la quale – pur negando la detrazione dell'Iva concernete tutte le fatture in contestazione – ha comunque riconosciuto che dell'imposta concernete le fatture sub a) e c) (ossia le fatture emesse in un anno d'imposta, ma riferite a prestazioni che risultano rese nell'esercizio successivo e quelle in relazione alle quali fu emessa la relativa nota di credito) si debba tener conto ai fini della quantificazione dell'Iva dovuta in relazione nell'anno in cui furono rese le predette prestazioni ed emesse le corrispondenti note di credito (a titolo di esempio, nella quantificazione dell'Iva dovuta per l'anno 2006 si è tenuto conto, decurtandola dal dovuto, dell'imposta relativa sia alle fatture emesse nel 2005 per prestazioni rese nel 2006 sia alle fatture emesse nel 2005 e rettificate con nota di credito nel 2006).

In particolare, in esito al predetto contraddittorio, l'Amministrazione finanziaria – a seguito delle censure rappresentate dalla società relativamente all'accertabilità dei

LIBRO VERBALI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

periodi d'imposta anteriori al 2006 – si è disposta a dar corso ad un accertamento con adesione limitatamente ai peridi di imposta 2006/2008, prospettando il pagamento di € 517.104, quale maggiore Iva dovuta, di € 829.403 a titolo di sanzioni amministrative ridotte ad un terzo, per complessivi € 1.346.507.

Ciò premesso, è opportuno valutare l'eventuale convenienza di aderire alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate con particolare riguardo all'esito che potrebbe avere il contenzioso concernente appunto le contestazione elevate ai fini Iva.

#### 1. Osservazioni

#### 1.1. Illegittimità dei recuperi concernenti le annualità 2002-2005.

Come anticipato, parte delle contestazioni de quibus concernono le annualità 2002, 2003, 2004 e 2005.

Qualunque rettifica relativa a tali annualità deve, tuttavia, ritenersi illegittima (a prescindere da considerazioni di merito concernenti la sua fondatezza).

Infatti, ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, tale rettifica avrebbe dovuto essere eseguita, nei riguardi della comparente, nei termini ordinari, ovvero entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa all'annualità accertata; il che tuttavia non è avvenuto.

Tale conclusione non potrebbe essere negata neppure mediante il rinvio all'art. 37, commi da 24 a 26, del D.L. n. 223/2006 (il quale ha previsto, "in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74", il raddoppio dei termini di accertamento di cui ai citati articoli 43 e 57), atteso che tale raddoppio dei termini di accertamento potrebbe prodursi solo relativamente ad annualità per le quali non è decorso, al momento dell'emersione della notizia criminis, il termine di accertamento. In caso contrario, infatti, la norma consentirebbe una vera e propria reviviscenza dell'azione amministrativa in relazione ad esercizi che, in via ordinaria, non potrebbero essere più oggetto di accertamento, con la conseguente, palese violazione del principio di certezza del diritto, cui per definizione è ispirata la previsione di termini decadenziali a carico del Fisco, nonché dell'art 3 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000), il quale dispone che i termini per l'accertamento non possono essere prorogati (a meno di espressa deroga, che in questo caso non è dato rinvenire).

Tra l'altro, l'effettuazione di controlli su annualità "scadute" apparirebbe un'ipotesi assolutamente anomala, anche in considerazione della facoltà del contribuente – dopo la scadenza del termine per l'accertamento – di disfarsi della relativa documentazione; senza dimenticare, poi, che anche da un punto di vista strettamente letterale, la norma in questione si esprime utilizzando un termine, "proroga", il quale per definizione presuppone termini che devono ancora scadere e non la riapertura di termini già scaduti.

Ebbene, atteso che nel caso in esame, la verifica fiscale è iniziata nel 2011, quando ormai erano scaduti i termini ordinari per accertare le annualità 2002, 2003, 2004 e 2005, ne consegue – per tutte le ragioni sopra esposte – l'illegittimità della rettifica concernente tali annualità.

State March 18

#### LIBRO VERBALI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Sul punto, tuttavia, mette conto evidenziare la mancanza di una consolidata giurisprudenza in tema di "corretta" applicazione e interpretazione del citato art. 37, commi da 24 a 26, del D.L. n. 223/; ad oggi, infatti, dopo un'ordinanza di rimessione della questione alla Corte Costituzionale, si attende ancora la pronuncia del giudice delle leggi.

1.2. <u>Considerazioni relative al merito della pretesa concernente le annualità</u> 2006/2008

Per quanto attiene il merito delle contestazioni mosse alla società in ordine all'illegittima detrazione dell'Iva, si osserva quanto segue.

- a) In relazione all'Iva concernente le fatture emesse in un anno d'imposta, ma relative a prestazioni che risultano rese nell'esercizio successivo (ammontanti ad € 6.966.100), essa (Iva) appare legittimamente detratta stante, in ogni caso, l'effettività delle connesse prestazioni.
- b) Specularmente, l'imposta afferente le fatture prive di ogni adeguata giustificazione (ammontanti a complessivi € 10.640.779) è da ritenersi indetraibile in quanto collegata a prestazioni oggettivamente inesistenti. Vi è tuttavia da precisare che sulla base delle indicazioni forniteci relativamente all'anno 2006, i verificatori hanno ricondotto a tale fattispecie anche tre fatture (ossia la n. 1, la n. 2 e la n. 222), complessivamente ammontanti ad € 591.500 (con una relativa Iva di € 59.150), per le quali invece è stata emessa nei successivi dodici mesi dalla loro emissione una corrispondente nota di credito (e come tali da ricomprendere nella successiva ipotesi sub. c).
- c) Al contrario, per quanto concerne le fatture a fronte delle quali furono emesse e registrate nei dodici mesi successivi alla loro emissione corrispondenti note di credito (complessivamente ammontanti a € 2.951.100), è legittimo escludere la debenza della relativa imposta (nonostante l'inesistenza delle operazioni connesse alle fatture originariamente emesse).

Se è vero, infatti, che tale imposta non avrebbe potuto essere legittimamente detratta dalla società perché concernente operazioni inesistenti, è parimenti vero che, attraverso l'emissione delle corrispondenti note di credito, la società ha comunque provveduto a versare all'Erario l'imposta in precedenza (illegittimamente) detratta, "annullando" l'effetto del precedente (illegittimo) contegno. Del resto, negare quanto rilevato significherebbe produrre un inaccettabile effetto distorsivo: da un lato, infatti, alla società verrebbe negata la detrazione dell'Iva relativa alle fatture originariamente ricevute, dall'altro lato, però, non verrebbe riconosciuta la registrazione a debito di tale imposta effettuata dalla società a seguito della ricezione delle relative note di credito. Il che determinerebbe - in considerazione anche del fatto che, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, l'emittente della predette fatture false è comunque tenuto a versare la relativa imposta sul valore aggiunto -una palese violazione del principio di neutralità che caratterizza l'Iva, inaccettabile anche in relazione a pronunce rese sul punto dalla Corte di Giustizia Europea (cfr. Corte Giustizia CE - causa c/454/98 del 19 settembre 2000; causa C-146/05 del 27 settembre 2007 e causa C-566/07 del 18 giugno 2009).

Peraltro, mentre tali considerazioni paiono condivisibili (anche se è opportuno sottolineare che esistono pronunce giurisprudenziali di segno contrario) nel caso in

P.IVA: 00595760455

#### LIBRO VERBALI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

cui le predette note di credito siano state emesse nei dodici mesi successivi all'emissione delle relative fatture "false", serie perplessità possono sorgere qualora esse (note di credito) siano state emesse oltre tale termine (il che è avvenuto con riguardo a fatture complessivamente ammontanti ad € 837.500).

Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.P.R. 633/1972, le rettifiche in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta (relative ad una fattura precedentemente emessa) discendenti da accordo tra le parti non possono essere effettuate dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, tale limite temporale non sussiste invece nel caso in cui la predetta rettifica discende da una dichiarazione amministrativa o giudiziale di nullità, annullamento, revoca, risoluzione e rescissione del contratto originario (o dall'applicazione di abbuoni e sconti previsti contrattualmente o dal mancato pagamento generato da procedure concorsuali o da procedure esecutive rimaste infruttuose).

Ciò posto – sebbene la giurisprudenza della Corte di Cassazione abbia affermato che, nel caso di vizi contrattuali, il predetto termine "dichiarazione" deve essere riferito alle sole ipotesi di accertamento di nullità del contratto (e non anche alle diverse e ulteriore cause di decadenza dello stesso, essendo in tali ipotesi sufficiente che si verifichi una prima causa di estinzione del negozio giuridico, senza che sia necessario un formale atto di accertamento, negoziale o giudiziale, del verificarsi di una causa di risoluzione del contratto) – nel caso in esame non pare agevole dar prova delle sussistenza di uno dei predetti vizi contrattuali in considerazione (appunto) dell'inesistenza delle operazioni a cui risultano collegate le fatture in parola. Tra l'altro, preme osservare che alcune delle predette note di credito emesse oltre l'anno dall'emissione della relativa fatture non indicano l'ammontare della relativa imposta, non rilevando quindi ai fini Iva.

Infine merita osservare che il 28 settembre 2007 la società emise una nota di debito per un imponibile di € 3.000.000, più Iva al 10%, con l'indicazione "fatture in acconto emesse e non regolarizzate anno 2006".

Tale nota di debito non riporta tuttavia alcuna indicazione in base alla quale individuare le fatture e le prestazioni alla quali deve essere connessa.

Qualora tale circostanza fosse ritenuta preclusiva al fine di ritenere "sanata" – per un importo pari a quello indicato nella predetta nota di debito – l'illegittima detrazione dell'Iva avvenuta nel 2006 (sulla base anche della giurisprudenza di legittimità che richiede che vi sia "identità tra l'oggetto della fattura e della registrazione originarie, da un lato, e, dall'altro lato, l'oggetto della registrazione della variazione in modo che esista corrispondenza tra i due atti contabili", cfr. Cass. n. 9188 del 6 luglio 2001), è pur vero che nel quantificare l'Iva da versare per l'anno 2007 (anno in cui fu emessa la predetta nota di debito) si dovrebbe tener conto dell'Iva assolta in conseguenza di essa (nota di debito).

#### Conclusioni

A fronte delle considerazioni prima effettuate, – ritenendo probabile che la rettifica concernete le annualità 2002/2005 venga ritenuta illegittima per superamento dei termini previsti per l'accertamento di tale annualità – con riguardo ai periodi d'imposta 2006/2008 è probabile che in caso di giudizio – accertata la legittimità della

St. 13 1 da

P.IVA: 00595760455

#### LIBRO VERBALI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

detrazione concernente le fatture relative a prestazioni comunque rese (anche se in un anno successivo alla loro emissione) e l'illegittimità di quella afferente operazioni oggettivamente inesistenti – venga esclusa la debenza dell'imposta afferente le fatture in relazione alle quali fu emessa la corrispondente nota di credito nell'anno successivo alla loro emissione.

In questo caso, (tenendo conto che le fatture n. 1, 2 e 222 del 2006, considerate dai verificatori relative a operazioni inesistenti, sono state in realtà rettificate da relative note di credito nei successivi dodici mesi dalla loro emissione) il maggior imponibile recuperato a tassazione ammonterebbe ad € 10.886.050, con una conseguente maggiore lva di € 1.088.605 e una sanzione amministrativa di € 2.152.668, per un totale di € 3.241.273.

Proprio con riguardo alla determinazione della sanzione amministrativa mette conto evidenziare quanto segue.

Nel caso in esame, la condotta tenuta dalla società integra le seguenti violazioni:

- infedele dichiarazione Iva, art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997:
- indebita detrazione dell'Iva, art. 6, comma 6 del D.Lgs. n. 471/1997.

Ebbene, mentre ai fini della prima violazione (infedele dichiarazione Iva) rileva esclusivamente l'imposta recuperata a tassazione, con riguardo alla seconda assume rilevanza l'Iva concernente tutte le fatture contestate (indipendentemente dal suo recupero a tassazione), atteso che in relazione a tutte tali fatture vi è stata l'illegittima detrazione della corrispondente imposta.

Qualora, poi, oltre a dar rilievo alle note di credito emesse entro i dodici mesi successivi all'emissione delle relative fatture, si attribuisse rilevanza anche alle note di credito emesse oltre tale termine, il maggior imponibile recuperato a tassazione ammonterebbe ad € 10.369.550, con una conseguente maggiore Iva di € 1.036.955 e una sanzione amministrativa € 2.152.668, per un totale di € 3.189.523.

Infine, nell'ipotesi in cui – oltre a non recuperare a tassazione l'Iva connessa alle fatture in relazione alle quali (a prescindere dal momento) fu emessa la corrispondente nota di credito – si attribuisse rilievo anche alla nota di debito emessa dalla società nel 2007, il maggior imponibile recuperabile a tassazione ammonterebbe ad € 7.924.760, con una conseguente maggiore Iva di € 792.476 e una sanzione amministrativa € 2.152.668, per un totale di € 2.945.144. [Nel caso in cui comunque non si attribuisse rilevanza a tale nota di debito al fine di "rettificare" le fatture emesse nel 2006, di essa dovrebbe comunque tenersi conto nel determinare l'Iva dovuta per l'esercizio 2007. In questo caso, ferma restando la rilevanza di tutte le note di credito registrate dalla società, il maggior imponibile recuperabile a tassazione ammonterebbe ad € 7.368.550, con una conseguente maggiore Iva di € 736.855 e una sanzione amministrativa € 2.152.668, per un totale di € 2.889.523).

Pertanto, considerato che tra l'ipotesi più favorevole di conclusione del contenzioso (comportante il pagamento di € 2.889.523, a cui dovrebbero comunque essere aggiunte le spese necessarie per sostenere tale contenzioso) e la proposta di definizione presentata dall'Agenzia delle Entrate (comportante il pagamento di € 1.346.507) intercorre una differenza di € 1.543.016 (destinata a aumentare tenendo conto delle predette spese legali da sostenere in caso di contenzioso tributario), l'accettazione della predetta proposta dell'Ufficio pare conveniente».

LIBRO VERBALI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Per tutto quanto sopra riferito, il presidente Bosetti ritiene opportuno che Cermec accetti la proposta di definizione proposta dall'Agenzia delle Entrate, come sopra definita, autorizzando così l'importo di € 1.350.000,00, per imposte e sanzioni, oltre interessi, che sulla base dell'accordo dovrà essere pagato mediante 12 rate trimestrali, fatti salvi gli effetti di un'eventuale transazione fiscale da proporre in sede di concordato che potrebbe consentire un ulteriore allungamento dei termini di pagamento.

Dopo ampia ed esauriente discussione, non essendovi altre richieste di intervento, il presidente mette in votazione la delibera numero 15/2011, con la quale il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

#### DELIBERA

- di aderire alla proposta di definizione presentata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Massa-Carrara, relativa al Processo Verbale di Constatazione 19/5/2011, autorizzando così il pagamento dell'importo di € 1.350.000,00, per imposte e sanzioni, oltre interessi;

 di dare mandato al dottor Giulio Andreani di compiere tutti gli atti necessari a detta stipula, ivi compresa la definizione delle migliori condizioni di pagamento.

Si passa dunque all'esame del punto 2 iscritto all'ordine del giorno. Il presidente ricorda come in occasione della seduta del 23 marzo u.s, con delibera nr. 3, il cda avesse deciso di richiedere formalmente e per iscritto al Responsabile Contabilità e Bilancio spiegazioni relativamente a tutte le criticità individuate al punto 7) della relazione conclusiva redatta dal ragionier Piccioli (in quell'occasione esaminata), rimettendo al Consiglio dettagliata relazione scritta entro 30 giorni dalla data della seduta. Inoltre con la stessa deliberazione il cda decideva di richiedere al consulente aziendale in materia giuslavoristica, avv. Michele Caro, un parere in ordine ai profili disciplinari di quanto sopra evidenziato.

In data 31 marzo 2011, pertanto, in ottemperanza al deliberato consigliare, richiedevo al dipendente di trasmettere la relazione richiesta, con le spiegazioni relative a dette criticità. Tale relazione mi veniva consegnata in data 21 aprile 2011: conseguentemente sottoponevo all'avvocato Caro la questione, il quale avvocato riteneva si dovesse procedere a formale contestazione, ai sensi della L. 300/1970 e del CCNL.

Al dipendente veniva quindi formalmente inviata in data 19 maggio 2011 contestazione disciplinare, a seguito della quale, nei tempi previsti dal contratto e dalla lettera stessa di contestazione, in data 25 maggio 2011 lo stesso dipendente presentava le proprie giustificazioni.

Il presidente Bosetti evidenzia come alcuni dei rilievi avanzati nella relazione del ragionier Piccioli abbiano trovato riscontro anche nel corso delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, la quale ha rilevato alcune non corrette registrazioni, dal punto di vista contabile, di spese effettuate dal dipendente a titolo personale, nell'ambito dell'autorizzazione all'utilizzo della carta di credito aziendale a valere sulla concessione di prestito. Il presidente altresì rileva come nello stesso verbale, si evidenzi che solo poche operazioni, e per importi modici, possano essere ritenute estranee all'attività sociale.

A questo punto Bosetti mostra ai presenti la documentazione sopra indicata,

### LIBRO VERBALI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

particolarmente le giustificazioni presentate dal dipendente, conservate in atti. Si apre la discussione nell'ambito della quale il cda prende atto delle giustificazioni presentate e ritiene di doverle accogliere anche per dare modo al dipendente di poter dimostrare per il futuro la fondatezza di quanto dallo stesso ivi sostenuto.

Al termine, non essendovi altre richieste di intervento, il presidente mette in votazione la delibera numero 16/2011, con la quale il Consiglio di Amministrazione all'unanimità DELIBERA

di archiviare il procedimento disciplinare.

In merito al punto 3 dell'ordine del giorno, il presidente ricorda ai presenti come già l'Assemblea dei Soci del 15 luglio 2011, nel dare mandato al Cda di procedere alla redazione di una proposta di concordato preventivo con continuità aziendale volta alla ristrutturazione del debito e alla conseguente eliminazione della perdita maturata al 31 maggio 2011, abbia conferito per tale incombenza mandato professionale al prof. Avv. Sergio Menchini, al dott. Paolo Bianchi e al dott. Giulio Andreani, nonché, per l'attestazione di cui all'art. 161, 3° comma, L.Fall., al dott. Fabio Bascherini.

Ritiene dunque che il cda non possa che prendere atto di tale conferimento e, confermandolo, dia mandato al presidente affinché vengano sottoscritti con detti

professionisti gli opportuni accordi.

Al termine dell'ampia ed esauriente discussione, non essendovi altre richieste di intervento, il presidente mette in votazione la delibera numero 17/2011, con la quale il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

#### **DELIBERA**

- di prendere atto e confermare quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci in ordine all'affidamento di mandato professionale al prof. Avv. Sergio Menchini, al dott. Paolo Bianchi e al dott. Giulio Andreani, per la redazione di una proposta di concordato preventivo con continuità aziendale volta alla ristrutturazione del debito e alla conseguente eliminazione della perdita maturata al 31 maggio 2011, nonché, per l'attestazione di cui all'art. 161, 3° comma, L.Fall., al dott. Paolo Bascherini:
- di dare mandato al presidente Ugo Bosetti di provvedere alla conseguente sottoscrizione dei relativi incarichi.

A questo punto, non essendovi altri argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente chiede ai presenti di mettere in discussione il rinnovo delle deleghe agli amministratori, ricordando che le precedente deliberazioni 6 e 7 dell'8 giugno 2010 fissassero la durata di tali deleghe fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2010, posta all'odg dell'Assemblea fissata per il 30 giugno 2011. Ricorda altresì come, date le proprie dimissioni e la successiva nuova nomina, si renda comunque necessario procedere in tal senso, provvedendo altresì a ratificare gli atti eventualmente compiuti dall'8 luglio ad oggi.

Poiché sono presenti tutti i componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza del Collegio Sindacale e che il sindaco assente, dottor Giannarelli, è stato preventivamente informato della presente necessità, e nessuno si è opposto, il presidente mette in discussione tale argomento, ai sensi dell'art. 11, c. 3° dello Statuto Sociale.

P.IVA: 00595760455

### LIBRO VERBALI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Ricorda, quindi, come il c.c. e lo Statuto Sociale prevedano sia autonomi poteri del Presidente del cda sia la possibilità che il consiglio deleghi lo stesso presidente o altro consigliere a particolari compiti, tranne quelli che lo stesso codice e lo Statuto espressamente riservano all'organo nella sua composizione collegiale.

Bosetti richiama dunque quanto contenuto nella delibera 6/2010 e chiede che il Cda proceda ad approvazione di pedissequa proposta.

Si apre la discussione, al termine della quale il presidente mette in votazione la delibera numero 18/2010, con la quale il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, ai sensi dell'art. 10 e 14) dello Statuto di Cermec Spa, così come modificato dall'Assemblea sei Soci del 20 novembre 2007,

di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione - ad eccezione dei poteri riservati in via esclusiva dall'art. 10 dello statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione - previsti dall'art. 14) dello Statuto, per il quale: "La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Spetta, altresì, nei limiti di gestione loro conferiti, agli amministratori e al direttore generale. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di promuovere azioni. Impugnative ed istanze, resistere in giudizio, avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche revocazione e cassazione, nonché di rinunziare agli atti del giudizio; ha, altresì, la facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitri rituali o irrituali. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha facoltà di conferire alle liti, nonché procure speciali per singoli atti o categorie di atti, contratti o negozi, i quali, singolarmente considerati non comportino impegni di spesa superiore a 100.000,00 euro annui. In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano al Vicepresidente, se nominato, o, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, al Consigliere più anziano nella carica".

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà in particolare:

- stipulare autonomamente atti, contratti o negozi, i quali, singolarmente considerati non comportino impegni di spesa superiore a 100.000,00 euro
- promuovere e sostenere in ogni grado di giurisdizione, di fronte a qualsiasi Magistratura ed anche di fronte ad arbitri le liti che interessano la Società con facoltà di rinunziare agli atti del giudizio, di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali;
- presentare a qualsiasi autorità giudiziaria o di polizia denunce o querele;
- costituirsi parte civile, a nome della Società, in qualsiasi procedimento penale;
- dare esecuzione a giudicati;
- presentare istanze, reclami, ricorsi e controricorsi, firmare concordati, fare domande per licenze, permessi, autorizzazioni e concessioni amministrative di ogni specie;
- fare elevare protesti;

P.IVA: 00595760455

### LIBRO VERBALI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

presentare istanze per la dichiarazione di fallimento ed insinuare crediti nel passivo fallimentare;

proporre azioni di rivendica di beni caduti in attività fallimentari;

partecipare con libera e discrezionale facoltà di voto, ad assemblee e sedute di creditori in sede di fallimento, concordato preventivo od amministrazione controllata:

accettare concordati o riparti;

- assistere ad operazioni peritali e collaudi o conferire a tal uopo gli opportuni mandati in capo a terzi;
- rilasciare procure speciali a dipendenti o a terzi anche per rendere interrogatori, dichiarazioni, di terzo e giuramenti suppletori e decisori;
- nominare gli avvocati e procuratori con mandato speciale in tutte le cause e presso qualsiasi magistratura giudiziaria, amministrativa, speciale e arbitrale, nella quale sia, comunque, interessata la Società;
- compiere, in nome della società, tutti gli atti necessari e comunque inerenti all'instaurazione di giudizi arbitrali, nonché rilasciarne i relativi mandati;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci, convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione; prendere, altresì, parte, assumendone le necessarie determinazioni, ad assemblee e alle sedute degli organi di società controllate o partecipate dalla Società, fermo restando quanto disposto in materia dall'art. 10 dello Statuto.

di ratificare tutti gli atti compiuti e sottoscritti dal presidente nel periodo intercorrente dall'Assemblea dell'8 luglio 2011 ad oggi;

Sempre sull'argomento, richiamato quanto contenuto nella deliberazione 7/2010, il presidente mette in votazione la delibera numero 19/2011, con la quale il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dato atto di quanto sopra, ai sensi dell'art. 14-bis) dello Statuto del CERMEC SPA, così come modificato dall'Assemblea sei Soci del 20 novembre 2007,

**DELIBERA** 

di conferire alla Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione in via vicaria per il caso che il Presidente del Consiglio di Amministrazione risulti assente o impedito, e dunque in sua vece, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti dallo Statuto e meglio specificate con la precedente delibera a favore del predetto Presidente.

A questo punto non essendovi alcuna ulteriore richiesta di intervento da parte dei consiglieri, l'adunanza è sciolta alle ore 14,30.

go BOSETTI 1

IL SEGRETARIO ( Stefano DONATI )